



COMUNE DI  
**AGRIGENTO**

SIGNAT AGRIGENTUM  
MIRABILIS AULA  
GIGANTUM

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE E  
COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI  
(schema)

<b>CAPO I - INTRODUZIONE</b>		
Art. 1	Oggetto del Regolamento	<i>pag</i>
<b>CAPO II - RATEIZZAZIONE</b>		
Art. 2	Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione con sostegno documentale specifico	<i>pag</i>
Art. 3	Criteri di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione senza sostegno documentale specifico	<i>pag</i>
Art. 4	Diniego della rateizzazione	<i>pag</i>
Art. 5	Termini e modalità di presentazione della domanda	<i>pag</i>
Art. 6	Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione	<i>pag</i>
<b>CAPO III - COMPENSAZIONE</b>		
Art. 7	Principi in materia di compensazione	<i>pag</i>
Art. 8	Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o Entrata comunale di pari natura	<i>pag</i>
Art. 9	Compensazione tra differenti tributi e/o Entrate Comunali di pari natura	<i>pag</i>
Art. 10	Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o Entrate comunali	<i>pag</i>
<b>CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI</b>		
Art. 11	Abrogazioni e armonizzazioni	<i>pag</i>
Art. 12	Disposizioni speciali	<i>pag</i>

## CAPO I - INTRODUZIONE

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, valutate con attenzione le esigenze dei cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche sono sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o delle entrate patrimoniali, disciplina:
  - a) il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria a specifica domanda, da presentare prima dell'inizio delle procedure esecutive;
  - b) il procedimento di compensazione:
    - nell'ambito della stessa entrata comunale;
    - tra Entrate Comunali diverse;
    - tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti per tributi ed entrate patrimoniali comunali.

## CAPO II - RATEIZZAZIONE

### Art 2

#### Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione con sostegno documentale specifico

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che possono documentare di trovarsi in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti, intendendosi per tale tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili, possono chiedere, in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento e atti analoghi, con rata non inferiore ad € 50,00 e con la maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito.
2. La situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria è attestata, motivata e documentata., sulla base delle condizioni previste dalla **tabella 1** in calce al presente provvedimento, dal richiedente e, ricorrendone le condizioni, anche da chi esercita controllo sulla contabilità o da chi cura la consulenza contabile e fiscale per conto dell'istante.
3. Le istanze prive della necessaria documentazione a sostegno non potranno essere prese in considerazione.
4. Alle persone fisiche e giuridiche che possono documentare una situazione di temporanea difficoltà finanziaria con la produzione di quanto previsto nella **tabella 1** in calce al presente provvedimento, la rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei limiti indicati nella **tabella 2**, esclusivamente previo versamento di un importo corrispondente al 15% delle somme complessivamente dovute, compresi le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura, tenendo conto che nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del debito tributario e/o patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la rateizzazione).

6. Per importi del debito superiori ad € 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, previa presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, con scadenza un anno dopo il termine di versamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione e per un importo pari al debito complessivo, comprensivo di ogni onere accessorio.
7. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, a persone fisiche e giuridiche, nonché alle ditte individuali, anche con regimi fiscali semplificati (*Ditte con regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18 del DPR. n. 600/1973); Ditte con regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art.13 della Legge n. 388/2000); Ditte con regime fiscale dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 1, commi da 96 a 117 della Legge n. 224/2007)*), alle condizioni rimesse nella tabella 1, in calce al presente regolamento.

### **Art 3**

#### **Criteria di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione senza sostegno documentale specifico**

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche **che non possono documentare** una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria secondo quanto previsto dalla tabella 1, possono comunque chiedere, in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, e atti analoghi, se di importo superiore a complessivi € 500,00, con rata minima di € 300,00 e con la maggiorazione degli interessi moratori vigenti al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito. Il numero delle rate del piano di rateizzazione è modulato come da **tabella 3** in calce.
2. Alle persone fisiche e giuridiche che non possono documentare una situazione di temporanea difficoltà finanziaria la rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei limiti indicati nella tabella 3, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 15% delle somme complessivamente dovute, comprese le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura, fermo restando che nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del debito tributario e/o patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la rateizzazione).
8. Per importi del debito superiori ad € 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, previa presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, con scadenza un anno dopo il termine di versamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione e per un importo pari al debito complessivo, comprensivo di ogni onere accessorio.

### **Art. 4**

#### **Diniego della rateizzazione**

1. La rateizzazione non può essere accordata, in ogni caso, se:
  - a) l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 50,00;
  - b) per lo stesso debito è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione precedentemente concessa;
  - c) è pendente ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria;
  - d) è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 — Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 — Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012), a carico dell'istante.

## **Art. 5**

### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
2. La presentazione della richiesta di rateizzazione, comprensiva degli eventuali documenti allegati, dovrà pervenire al protocollo dell'Ente prima dell'inizio delle procedure esecutive per la riscossione coattiva dell'entrata, e dovrà contenere:
  - a) l'espressa richiesta motivata di rateizzazione;
  - b) gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale;
  - c) copia della documentazione contabile di riferimento che sostiene la richiesta di accesso al beneficio, per quanto previsto nel presente regolamento;
  - d) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante.

## **Art. 6**

### **Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione**

1. La concessione della rateizzazione dei pagamenti, nei termini prescritti dal presente regolamento, è gestita dal Settore competente alla gestione delle Entrate tributarie che, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta all'istante, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero il diniego, sulla base dell'istruttoria compiuta. Il Settore, ai fini istruttori, potrà avviare o richiedere verifiche e documentazione ad altri Settori dell'Ente, secondo la rispettiva competenza.
2. L'istruttoria, anche in caso di necessità di integrazione documentale a cura della parte o di ufficio, non può eccedere il termine di giorni 60 dalla presentazione dell'istanza. In mancanza di concessione espressa della rateizzazione entro detto termine l'istanza si intende respinta.
3. Il provvedimento di autorizzazione della rateizzazione:
  - a) deve contenere il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate, con la specifica della sorte capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e interessi di mora, fermo restando che le rate avranno scadenza mensile a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza;
  - b) deve essere controfirmato dal titolare dell'istanza, in segno di conoscenza e piena accettazione delle condizioni di decadenza e, specificatamente, del fatto che in caso di mancato pagamento di 2 (due) rate, anche non consecutive, opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo, con la conseguenza che:
    - b.1) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e che il carico dell'importo residuo non potrà essere rateizzato ma può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento;
    - b.2) per i debiti di importo superiore a €. 50.000,00 sarà escussa la polizza presentata dal contribuente, entro 60 giorni dalla decadenza del beneficio della rateazione, salva l'iscrizione nel ruolo coattivo per l'eventuale ulteriori debiti ancora dovuti e non coperti da garanzia.

## CAPO III - COMPENSAZIONE

### Art. 7

#### Principi in materia di compensazione

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a **qualsiasi titolo**, ivi compresi i tributi locali in applicazione dell'art.1, comma 167, della legge 296/2006 nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, ove non diversamente disciplinato da altra disposizione di legge.
2. L'obbligazione tributaria, ove non vietato dall'ordinamento, può essere estinta purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso del credito, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che credito e debito siano certi, liquidi ed esigibili.
3. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più remote.
4. Le eventuali spese legali che l'Ente ha sostenuto per il recupero del proprio credito sono a carico dell'altra parte.

### Art. 8

#### Compensazione

#### **nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale di pari natura**

1. Il contribuente, nell'ambito di un medesimo tributo o entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo o entrata comunale di pari natura degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:
  - a) generalità e codice fiscale;
  - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
  - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
  - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
  - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere richiesta per una compensazione con i versamenti successivi.
4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso il tale termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

### Art. 9

#### Compensazione

#### **tra differenti tributi e/o entrate comunali di pari natura**

1. Il contribuente, nell'ambito di versamento per un tributo o un'entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato per tributi e/o entrate comunali diversi di

pari natura, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, nell'ambito di tributi o entrate diversi di pari natura, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:
  - a) generalità e codice fiscale;
  - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
  - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
  - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
  - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, per la differenza può essere richiesta la compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali di pari natura.
4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso il tale termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

#### **Art. 10** **Compensazione tra debiti dell'Ente Locale** **e tributi e/o entrate comunali**

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 codice civile e ove nulla vi osti, tra debiti del Comune di Agrigento verso terzi a qualsiasi titolo, e crediti vantati dall'Ente verso i medesimi per tributi e/o entrate comunali di pari natura. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio.
2. Fermi i principi della compensazione definiti nel presente regolamento, restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

#### **A - Compensazione su richiesta di parte**

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Agrigento, a qualsiasi titolo, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali di pari natura.
2. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al Settore competente alla gestione delle Entrate, contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale;
  - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta;
  - c) indicazione-fonti dei crediti da compensare, documentati;
  - d) dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di Agrigento si intende estinta, si rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito e si abbandonano eventuali azioni già intraprese;
  - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato a carico del contribuente ecceda l'importo del credito per il quale viene chiesta la compensazione ed esista un ulteriore credito del

contribuente nei confronti dell'Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica al debitore, che oltre a compensare l'importo del debito da questi richiesto, si procederà a compensare il debito del contribuente con applicazione della compensazione d'ufficio, di cui al punto B) del presente articolo, nei limiti del credito complessivo da liquidare in favore del contribuente medesimo.

#### **B) - Compensazione d'Ufficio**

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore dell'Ente, dovrà procedersi alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto oltre che nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 48 – *bis* del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Agrigento attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente, alla quale accederanno gli operatori autorizzati dal Dirigente Settore Finanze.
2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.
3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultate dovuta e si procederà a cura del Settore Finanze a trasmettere formale invito al creditore segnalato affinché si perfezioni la compensazione del debito dell'ente con il credito nei confronti del contribuente.
4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Dirigente del Settore Finanze o suo delegato che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal creditore/debitore; di ciò dovrà farsi annotazione sia nel mandato di pagamento che nella reversale d'incasso.
5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte uscita del bilancio con l'adozione dei provvedimenti da apre dei Settori competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata.
6. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 15 gg dalla comunicazione dell' inadempienza e della richiesta di compensazione.
7. Nel caso in cui il soggetto si opponga alla compensazione, il Comune attiverà le procedura per il pignoramento della somma a debito
8. Della sospensione del pagamento/incasso si darà comunicazione, oltre che al soggetto creditore/debitore dell'Ente, al/ai dirigenti che hanno emesso i provvedimenti oggetto della mancata compensazione.

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 11**

#### **Abrogazioni e armonizzazioni**

1. Le disposizioni del presente regolamento con il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 24.03.2000.
2. Le disposizioni del CAPO II "RATEIZZAZIONE" del presente regolamento non si applicano nei seguenti casi:
  - a. per il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, già disciplinato dalla deliberazione G.C. n. 62 dell'01.06.2018;
  - b. per la rateizzazione degli oneri concessori e della quota del 50% delle somme dovute a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi di cui alle Leggi n. 47/85, 724/94 e 326/03 già disciplinato dalla deliberazione G.C. n. 17 del 05.08.2016.
3. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le seguenti previgenti norme regolamentari:
  - a. comma 3, 4 e 5 dell'art. 32 del regolamento della tassa rifiuti (TARI) (approvato con deliberazione consiliare n.115 del 29.05.2014 e modificato con deliberazione Commissariale, con



- i poteri del Consiglio Comunale, n. 19 del 27/03/2015, deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/03/2018 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/01/2019).
- b. comma 4, 5 e 6 dell'art. 8 del regolamento accertamento ed adesione dei tributi (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 09/03/1999)

## **Art. 12**

### **Disposizioni speciali**

1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune di Agrigento riguardo la modalità dei versamenti a favore dell'Ente. che possono avvenire esclusivamente in modalità telematica o a mezzo di conto corrente postale (a garanzia della tracciabilità dell'operazione e della certezza dell'avvenuto incasso).
2. Il Comune di Agrigento, prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, al momento della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, dovrà verificare la regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di accertate irregolarità ed in assenza della applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento non potrà procedersi al rilascio o al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni ed all'autorizzazione alla permanenza in esercizio ai sensi dell'art. 15-ter del DL 34/2019 convertito in L. n. 58/2019.
3. Le verifiche di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere predisposte dall'Ufficio competente al rilascio dei provvedimenti amministrativi in esso richiamati e dovranno avvenire attraverso la consultazione delle banche dati di cui all'art. 10 lettera B punto 1.

Tabella 1	Condizioni per l'accesso alla rateizzazione	
Categoria A	<i>Destinatari</i>	<i>(almeno una condizione)</i>
	Persone fisiche che si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria	Debito complessivo, oggetto di rateizzazione, superiore al 5,00% del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); Importo inferiore a €. 15.000,00 dell'Indicatore della Situazione Economica Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, che ogni contribuente potrà autocertificare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 , n. 445);
	Ditte individuali con regimi fiscali semplificati, che non rientrino nella categoria B	Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare negli ultimi 12 mesi dalla richiesta della rateizzazione; Decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare negli ultimi 12 mesi dalla richiesta della rateizzazione;
		Nuclei familiari in cui uno dei componenti sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% o minore con difficoltà persistenti a svolgere funzioni proprie dell'età.
Categoria B	<i>Destinatari</i>	<i>(tutte)</i>
	Società, , Persone giuridiche e Ditte individuali non rientranti nella categoria A	Debito complessivo da rateizzare superiore al 10% del Valore della Produzione enucleato ai sensi dell'art. 2425 del c.c. numeri 1), 3) e 5) del codice civile; Indice di liquidità (Liquidità Corrente + Liquidità Differita)/Passivo Corrente) è compreso tra 0,50 e 1.  L'Indice di Liquidità e Rapporto debito da rateizzare/Valore della Produzione dovranno essere determinati:  per le <b>SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA</b> secondo le voci del bilancio approvato e depositato, relativo ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi e sulla base della relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, corredata da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi con ricevuta di presentazione telematica. per le <b>SOCIETÀ DI PERSONE, DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA, ASSOCIAZIONI</b> sulla base della relazione economico-patrimoniale relativamente a un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, corredata dall'ultima dichiarazione dei redditi, con ricevuta di presentazione telematica.

<b>Tabella 2</b>		<b>Rateizzazione – Sistema documentato</b>			
Categoria contribuente	scaglione di debito		numero rate mensili		Rata minima
	da	a			
Persone fisiche o giuridiche che si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria	€ -	€ 1.500,00	fino a	12	€ 50,00
	€ 1.501,00	€ 5.000,00	fino a	24	€ 125,00
	€ 5.001,00	€ 10.000,00	fino a	36	€ 208,33
	€ 10.001,00	€ 30.000,00	fino a	48	€ 277,78
	€ 30.001,00	€ 50.000,00	Fino a	50	€ 625,00
	€ 50.001,00	€ 100.000,00	Fino a	60	€ 1.000,00
	€ 100.001,00		Fino a	72	€ 1.666,67

<b>Tabella 3</b>		<b>Rateizzazione - Sistema non documentato</b>			
Categoria contribuente	scaglione di debito		numero rate mensili		Rata minima
	da	a			
Persone fisiche o giuridiche che non possono documentare una situazione di difficoltà finanziaria	€ 300,00	€ 5.000,00	fino a	12	€ 150,00
	€ 5.001,00	€ 10.000,00	fino a	18	€ 416,67
	€ 10.001,00	€ 50.000,00	fino a	24	€ 555,56
	€ 50.001,00	€ 100.000,00	fino a	36	€ 2.083,33
	€ 100.001,00		fino a	48	€ 2.777,78

### RIFERIMENTI TECNICI

## **Regolamento origine**

Approvato il 11/12/2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219, su proposta del Settore IV – Dr. Mantione  
Pubblicato dal 03/01/2020 al 18/01/2020 presso l'Albo Pretorio  
Vigente dal \_\_\_\_\_

---

## **Revisioni/modifiche**

1	Modificato il _____, con deliberazione _____, su proposta di _____ Modifiche pubblicate dal _____ al _____ presso l'Albo Pretorio Modifiche vigenti da _____
2	Modificato il _____, con deliberazione _____, su proposta di _____ Modifiche pubblicate dal _____ al _____ presso l'Albo Pretorio Modifiche vigenti da _____
3	Modificato il _____, con deliberazione _____, su proposta di _____ Modifiche pubblicate dal _____ al _____ presso l'Albo Pretorio Modifiche vigenti da _____